



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 83 del 17/05/2022

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA GUICCIARDINI N. 15, ADIBITI A CIRCOLO RICREATIVO, A SOGGETTO ASSOCIATIVO/ENTE DEL TERZO SETTORE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 14:30 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista con una parte di componenti in presenza ed una in collegamento video attraverso la piattaforma Meet di Google;

i componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MENANI GIAN FRANCESCO	Sindaco	SI
LUCENTI ALESSANDRO	Vice Sindaco	SI
MALAGOLI MASSIMO	Assessore	SI
LIBERI UGO	Assessore	SI
BORGHI ALESSANDRA	Assessore	SI
RUFFALDI SAMANTA	Assessore	SI
RUGGERI SHARON	Assessore	SI
Presenti: 7	Assenti: 0	

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio

Assume la Presidenza Menani Gian Francesco

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: ASSEGNAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA GUICCIARDINI N. 15, ADIBITI A CIRCOLO RICREATIVO, A SOGGETTO ASSOCIATIVO/ENTE DEL TERZO SETTORE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.

L'odierna seduta di Giunta Comunale, iniziata alle ore 14:30, si è tenuta in modalità mista ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 132 del 27/07/2020;

presenti: il Sindaco Menani Gian Francesco, gli Assessori Lucenti Alessandro, Liberi Ugo, Ruffaldi Samanta, Ruggeri Sharon, Borghi Alessandra e il Segretario Generale dott. Martino Gregorio;

collegato attraverso la piattaforma Meet di Google l'Assessore Malagoli Massimo.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il DUP 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2021, nell'ambito del quale, alla Missione 5, si ricorda che *"L'Amministrazione inoltre ha iniziato a mettere in atto una revisione e verifica dell'assegnazione delle sedi alle Associazioni al fine di ottenere un inquadramento chiaro degli spazi utilizzati, e a verificare puntualmente l'attività delle associazioni. Sempre in virtù della trasparenza, le sedi attualmente inutilizzate verranno assegnate tramite un avviso."*;

considerato che la sub-concessione dei locali in oggetto, assegnati all'Associazione Circolo Fossetta, CF 93001330369, è scaduta in data 17/03/2018;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 02/04/2020 con la quale si approvava il rinnovo di tale sub-concessione per altri 5 anni, che a causa dell'emergenza Covid-19 non è però stato espletato;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 21/12/2021, avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria agli immobili comunali destinati a sedi di associazioni di promozione sociale" – CUP B87H21010990004. Approvazione progetto definitivo/esecutivo" con la quale si disponeva di eseguire alcuni lavori di manutenzione presso i locali di cui all'oggetto del presente atto, e in particolare: manutenzione porte, sostituzione porte interne, raschiatura intonaci interni degradati, ripristino intonaci interni, tinteggiatura pareti, manutenzione impermeabilizzazione copertura;

dato atto che l'Associazione Circolo Fossetta, a seguito di numerose segnalazioni di difficoltà e problematiche nella gestione del Circolo stesso, e di alcuni incontri con l'Amministrazione Comunale, ha presentato formale rinuncia per la gestione dei locali, assunta agli atti con prot. n. 6798 del 21/02/2022;

preso atto che è pertanto necessario assegnare la struttura ad un altro soggetto associativo/ente del Terzo Settore quanto prima, affinché venga mantenuto un presidio nell'area del Parco Arcobaleno, e in particolare vengano svolte attività ricreative e di svago per diverse fasce d'età;

ritenuto pertanto di confermare l'interesse del Comune di Sassuolo a proseguire l'azione di promozione della funzione del Circolo Fossetta come centro ricreativo con

valenza sociale e aggregativa, attraverso l'affidamento della gestione ad un soggetto associativo del territorio, consentendo nello specifico:

- mantenere un presidio e un controllo dell'ente pubblico nell'area del Parco Arcobaleno che, per le proprie caratteristiche, è potenzialmente soggetta al degrado derivante dalla frequentazione di presenze indesiderate;
- favorire la programmazione di attività ed eventi legati alla ricreatività e socializzazione per la terza età, ma anche attività di doposcuola per bambini e ragazzi e socializzazione culturale e/o sportiva per le stesse fasce di età, nonché il coinvolgimento e la collaborazione di altre associazioni del territorio;
- rafforzare la vocazione del Circolo come centro di aggregazione e punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e non solo;

ritenuta quindi opportuna l'approvazione, a valere quale atto di indirizzo, dei criteri per l'indizione di una nuova procedura comparativa finalizzata all'assegnazione del Circolo Ricreativo per ulteriori 5 anni;

richiamati:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e in particolare:
 - o l'art. 2. Principi generali, che sancisce che *"È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"*;
 - o l'art 56 "Convenzioni", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; l'individuazione delle organizzazioni/associazioni avviene mediante procedure comparative riservate alle medesime, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; le organizzazioni/associazioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari; gli atti di indizione dei procedimenti e i relativi provvedimenti finali devono essere pubblicati sui siti informatici e nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- la Legge regionale n. 34/2012 "NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" come modificata dalle L.R. 30 luglio 2013, n. 15 e L.R. n. 8/2014;
- la Legge regionale n.12/2005 "NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" come modificata dalle L.R. n. 13/2006 n. 13 e L.R. n. 8/2014;
- la Legge n. 289/2002, art. 90, comma 25;

richiamati:

- l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione Italiana, il quale prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,

sulla base del “principio di sussidiarietà”, sancendo il principio di sussidiarietà orizzontale laddove individua i soggetti del terzo settore quali partners preferenziali delle pubbliche amministrazioni nella erogazione di servizi aventi fini solidaristici ed etici;

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", che individua come “servizi alla persona e alla comunità” la tutela della salute, i servizi sociali, l’istruzione scolastica, la formazione professionale, i beni e le attività culturali, lo spettacolo e lo sport;

preso atto che gli enti locali non devono perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato esclusivamente economico in senso stretto nell’utilizzazione dei beni patrimoniali ma, in quanto enti a fini generali, devono promuovere lo sviluppo della comunità amministrata nei casi in cui venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni (Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR);

richiamate:

- la deliberazione n. 672/2010/PAR della Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Lombardia, a mente della quale l’ente locale, oltre a dover rispettare le proprie norme regolamentari e i principi dettati dalla L. 241/90, è tenuto non solo ad indicare le finalità pubblicistiche che intende perseguire con la stipula del negotio a titolo gratuito, bensì deve verificare che l’utilità sociale perseguita rientri nelle finalità a cui è deputato l’ente medesimo;
- la deliberazione n. 349/2011/PAR della Sezione Lombardia e la deliberazione n. 716/2012/PAR della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, la quale, da ultimo, ha precisato che *“la deroga al principio generale di redditività del bene pubblico può essere giustificata solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni”*, chiarendo che *“aspetto insito nella natura di ente non commerciale, è l’assenza dello scopo di lucro, inteso non come divieto di esercizio di attività commerciali, ma, con riguardo all’ambito soggettivo, quale impedimento alla distribuzione, anche indiretta, degli utili tra i soci. Tra le risorse economiche si prevedono espressamente, oltre a quote associative, donazioni e contributi pubblici, i proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali”*;

considerato che:

- l’interesse pubblico che si intende perseguire è individuato nell’esigenza di assolvere alle funzioni di realizzazione di iniziative rivolte alla popolazione di un contesto urbano come quello del Parco Arcobaleno, attraverso la disponibilità di spazi utilizzabili per iniziative aggregative;
- l’utilità sociale conseguita dal Comune trova giustificazione nella cooperazione a titolo di sussidiarietà per attività di promozione di attività ricreative e aggregative condotte a titolo volontario e gratuito da soggetto del terzo settore, finalità rientranti pienamente negli obiettivi statuari e nel dettato regolamentare dell’Ente;
- è quindi opportuno per il Comune approvare le presenti linee di indirizzo a valere sia per SGP srl, concessionaria dell’immobile, sia per i servizi comunali competenti alla progettazione e al coordinamento delle attività legate all’Associazionismo;

accertato che:

- l’immobile di che trattasi non è utilizzato né è utilizzabile, per caratteristiche strutturali all’assolvimento di fini istituzionali del Comune di Sassuolo o SGP srl;

- la gestione, la promozione e la valorizzazione dei locali posti nell'immobile di cui trattasi comporterebbe un sensibile impegno di risorse economiche ed umane a carico del Comune e di SGP srl;
- rientra nelle funzioni e quindi tra i doveri dello scrivente Ente valorizzare e sostenere gli interventi dei soggetti associativi, nell'ambito della più generale promozione e sviluppo sociale della propria popolazione;

vista quindi la volontà dell'Amministrazione di procedere alla sottoscrizione di una convenzione per la concessione in uso e contestuale gestione dei locali di proprietà comunale siti in Via Guicciardini n. 15, avente durata di anni 5, per lo svolgimento di attività aggregative e ricreative, culturali e sportive, stipulando tale convenzione con soggetti associativi/enti del Terzo (Associazioni di Promozione Sociale o Organizzazioni di Volontariato o Associazioni Sportive Dilettantistiche Affiliate), dando atto che i soggetti sopramenzionati devono essere iscritti nei relativi registri, ai sensi dell'Art.56 del D. LGS. 117/2017, e delle L.R. 34/2002 e 12/2005, e dell'Art. 90 Legge 289/2002;

atteso che tale convenzione dovrà avere tra i firmatari, oltre al soggetto associativo che risulterà assegnatario a seguito dell'avviso pubblico, SGP srl per gli ambiti relativi allo svolgimento di funzioni assegnate alla Società, quale la subconcessione in uso degli spazi strumentali allo svolgimento delle attività previste dall'atto di assegnazione, e il Settore I per le attività rivolte alla popolazione del territorio;

dato atto che i locali di via Guicciardini n. 15, in quanto proprietà comunale, sono destinati ad ospitare i seggi elettorali e pertanto, in occasione delle consultazioni elettorali, il sub-concessionario sarà obbligato a lasciare liberi i locali nei tempi e nei modi dettati dall'Ufficio Elettorale Comunale;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, con i relativi allegati e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 28/12/2021 con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P.) 2022-2024 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2021;

visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore I "Servizi per la persona", espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

considerato che, comportando il presente atto riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo partecipate" esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

all'unanimità dei voti resi per appello nominale ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate e qui integralmente trasfuse, le seguenti linee di indirizzo per la concessione dei locali siti in via Guicciardini n. 15, adibiti a circolo ricreativo, a valere, per le rispettive specifiche competenze, nei confronti di SGP srl – concessionaria dei locali – e per il Settore I del Comune di Sassuolo:
 - a. Finalità d'uso della porzione di immobile e modalità di assegnazione:
 - l'immobile sarà destinato allo svolgimento di attività aggregative e ricreative;
 - le tipologie di attività rivolte agli associati dovranno essere diversificate per permettere alla struttura di avere la massima accessibilità, con una programmazione differenziata, a connotazione prevalentemente gratuita (es. attività ricreativa per la terza età; doposcuola per bambini e ragazzi; attività di socializzazione; coinvolgimento e collaborazione con altri soggetti del territorio);
 - il sub-concessionario svolgerà nella struttura attività proposte secondo un piano annuale da presentare preventivamente al Comune per idonea preliminare approvazione;
 - in accordo con il sub-concessionario, il Comune potrà disporre di uno spazio residuale dello stabile, da identificare nell'ambito della subconcessione, destinandone l'utilizzo come sala per eventuali Associazioni del Territorio che dovessero averne bisogno;
 - l'associazione dovrà garantire la massima fruibilità dei locali da parte degli associati assicurando l'apertura più ampia possibile e l'organizzazione di attività con frequenza, in osservanza e rispetto di norme e regolamenti vigenti;
 - il sub concessionario dovrà provvedere agli allestimenti tecnici e alle attrezzature che riterrà necessarie e potrà effettuare interventi migliorativi (ad esclusione delle manutenzioni straordinarie), previa approvazione di un progetto da parte di SGP srl. Le modifiche accederanno gratuitamente alla proprietà al termine della sub-concessione. La fornitura e l'allestimento di eventuali attrezzature e impianti necessari alla idonea gestione è a carico della Associazione;
 - b. Requisiti di ammissione alla procedura comparativa per la sub-concessione in gestione della struttura:
 - essere una APS, ODV o ASD regolarmente iscritta ai Registri previsti dalla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 117/2017, oppure LR n. 34/2012, LR 12/2005, L. n. 289/2002, art. 90) da almeno 1 anno;
 - avere sede legale od operativa nel territorio del Comune di Sassuolo;
 - essere iscritta all'Anagrafe Comunale delle Associazioni da almeno 1 anno;
 - c. Durata:
 - La durata della sub-concessione è prevista per cinque anni. In caso di andamento non positivo della gestione, il Comune di Sassuolo e SGP srl potranno procedere alla risoluzione anticipata del contratto, da approvare con espresso provvedimento che sarà comunicato al sub-concessionario con un preavviso di almeno tre mesi;
2. di darsi atto che, con la presente deliberazione sono individuati gli obiettivi e le linee generali delle attività di che trattasi, fatte salve le competenze e la responsabilità spettante al dirigente all'approvazione e pubblicazione dell'Avviso, contestualmente al Direttore di SGP srl, nonché alla stipula della convenzione tra il Comune, SGP e la forma associativa che sarà individuata a seguito di valutazione comparativa;

3. di dare atto che con successiva Determinazione Dirigenziale verranno individuati i criteri per la valutazione comparativa dei progetti di gestione da parte della Commissione giudicatrice;
4. di dare atto che, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, si provvederà alla pubblicazione del valore del beneficio annuale consistente nel valore del bene, che sarà più precisamente quantificato nei successivi atti, stimato sulla base del canone commisurato al valore di mercato da SGP srl, società concessionaria del bene stesso;
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed inoltre, all'unanimità dei voti resi per appello nominale con separata e distinta votazione

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18/8/200, n. 267.



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17/05/2022

della quale si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Menani Gian Francesco

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente
